

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELLA BRIOTTA, FABBRI, SCEVAROLLI, SELLITTI, VASSALLI, CIMINO, DI NICOLA, MURATORE, NOVELLINI, CASTIGLIONE, ORCIARI, BUFFONI, MASCIADRI, FRASCA, SPANO**
Ottavio, **BOZZELLO VEROLE, GRECO, COVATTA e VELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1984

Legge-quadro per i parchi e le riserve naturali

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di evidenze, profonda alterazione dell'ambiente naturale nel nostro Paese, provocato spesso da una gestione dissennata delle risorse territoriali, impone la necessità improrogabile non soltanto di porre riparo ai gravi fenomeni di progressivo degrado, ma soprattutto di realizzare un'azione programmata di prevenzione, tale da salvaguardare le aree non del tutto compromesse e ancora ricche di valori naturalistici, storici ed estetici, favorendo nel contempo il ripristino ed il mantenimento di un rapporto equilibrato tra l'uomo ed il proprio *habitat*, essenziale allo sviluppo socio-economico dell'intera collettività.

Rispetto alla problematica della conservazione della natura — nonostante l'accresciuta attenzione, negli anni più recenti, da parte dell'opinione pubblica, sensibilizzata da un dibattito culturale vivo ed approfondito — si deve purtroppo registrare un ritardo non più giustificabile nel processo di revisione, aggiornamento ed innovazione del

sistema vigente di disciplina del territorio, in larga misura fondato su norme ormai superate, non rispondenti, per la frammentarietà e la disorganicità che le caratterizzano, alla realtà della situazione ambientale, pur nell'apparente rigore dei numerosi regimi vincolistici da esse posti.

Nell'ambito più generale della questione territoriale, anche il problema dei parchi e delle riserve naturali — istituti di salvaguardia e valorizzazione ambientale ampiamente sperimentati nella legislazione di quasi tutti gli Stati contemporanei — non ha trovato ancora nel nostro ordinamento una soluzione sistematica, adeguata ai caratteri di varietà e peculiarità del patrimonio naturale della penisola e razionale rispetto all'attribuzione ai diversi livelli istituzionali delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, gestione.

Presso questa Assemblea si è sviluppato fin dagli anni settanta, nell'ambito della Commissione speciale per i problemi eco-

logici, un confronto costruttivo sul piano delle analisi e delle proposte, che, peraltro, sia per difficoltà obiettive, sia per innegabili ritardi e resistenze, non si è tradotto nell'adozione di quella legge-quadro di regolamentazione delle aree protette, autorevolmente richiesta da importanti organismi pubblici e privati, in relazione ad un'esigenza ormai maturata in tutta la società civile.

Nella passata legislatura il Gruppo Socialista del Senato ha contribuito attivamente al dibattito con la presentazione di un'autonoma iniziativa (n. 179 del 1979) e con una significativa presenza nella discussione che ha impegnato a lungo la 9^a Commissione permanente (Agricoltura) nell'esame dei vari disegni di legge in materia di parchi e riserve prodotti dal Governo (n. 711 del 1980), da altre forze politiche (n. 209 del 1979 e n. 1049 del 1980) e dalla Valle d'Aosta (n. 1036 del 1980), cui si è aggiunto da ultimo un voto dell'Emilia Romagna (n. 68 del 1981).

Dai lavori della Commissione è scaturito un testo unitario, presentato alla Presidenza in una prima versione il 23 settembre 1982 (n. 1049-A) e in una seconda, parzialmente modificato, il 25 febbraio 1983 (n. 1049-A-ter), che non ha avuto ulteriore seguito per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Dal testo in questione, a nostro parere, emergono significativi punti di convergenza, che recepiscono in larga misura lo spirito dell'originaria proposta socialista e che possono costituire la base di una disciplina della materia in grado di ottenere rapidamente oggi l'approvazione del Parlamento. È da condividere, in specie, la scelta di premettere alla regolamentazione specifica delle aree protette una normativa generale di principio, che, in considerazione del precetto contenuto all'articolo 9 della Costituzione, affermi sul piano legislativo l'interesse generale alla difesa dell'ambiente, sottolineando l'esigenza di un concorso continuo tra pubblici poteri e privati ai fini della valorizzazione delle risorse territoriali e del mantenimento di equilibri ecologici ottimali nelle diverse situazioni ambientali. Appare anche opportuna l'impostazione prospettata del rapporto « conservazione-sviluppo » nelle zone destinate a regimi di protezione speciale,

che, proprio in relazione all'interesse pubblico alla tutela integrale dell'ambiente, non è inteso in termini di irriducibile conflitto tra esigenze di salvaguardia ed esigenze di sfruttamento economico, ma correttamente in termini di reciproco condizionamento ed esaltazione. A tale impostazione corrisponde la scelta del metodo della pianificazione, a livello di indirizzo politico generale, per quanto attiene alla programmazione di lungo periodo degli interventi per la protezione del patrimonio naturale — da affidare ad un organismo centrale rappresentativo di tutti i centri di interesse coinvolti e dotato delle opportune competenze tecnico-scientifiche —, a livello di ciascun parco nazionale, per cui è indicato lo strumento del piano quale procedura di destinazione territoriale dell'area relativa, conformativa delle posizioni giuridiche dei singoli operatori. Con apprezzabile realismo, inoltre, risulta impostata la questione della ripartizione delle funzioni di tutela tra lo Stato e le Regioni, che deve risolversi — superata ora la fase di esasperato « rivendicazionismo » di attribuzioni tra il centro e la periferia — in considerazione del grado di efficienza possibile da garantire all'azione, statale e regionale, di protezione dell'ambiente.

Per altri aspetti, invece, appare opportuno ripensare le proposte avanzate dalla 9^a Commissione. Così, in materia di impatto ambientale — per la rilevanza del tema, che richiede una revisione globale dei meccanismi di raccordo procedimentale tra le varie discipline settoriali relative al territorio — sembra più corretto affidare ad un'apposita, meditata e complessiva iniziativa legislativa, anch'essa assai urgente, la soluzione del problema da armonizzare con le indicazioni fornite in sede CEE. Altro aspetto da modificare è quello dell'assetto organizzativo centrale previsto per la tutela delle aree protette, per la definizione del quale appare inutile un ulteriore rinvio alla futura riforma dell'amministrazione dell'agricoltura e foreste; la nuova disciplina dei parchi e delle riserve naturali — come delineata dalla Commissione — pone, infatti, tutta una serie di funzioni e di attività non riducibili esclusivamente ad un'ottica « agronomica »

e « forestale » — anche se tali profili della questione restano di indubbia rilevanza —, che meglio possono essere strutturate e gestite presso un organismo di riferimento di tutti gli interessi afferenti all'ambiente, operante come centro di coordinamento inter-settoriale, quale dovrebbe essere l'istituendo Ministero dell'ecologia.

Per le considerazioni svolte, allo scopo di sollecitare una pronta ripresa del dibattito parlamentare in tema di regolamentazione delle aree protette e di non disperdere un contributo comune in sostanza ancor valido nell'impostazione, riteniamo utile riprendere le indicazioni emerse dai lavori della 9^a Commissione nella scorsa legislatura, per riproporle con la nostra iniziativa all'attenzione dell'Assemblea con le necessarie modifiche ed integrazioni.

Nel disegno di legge-quadro per i parchi e le riserve naturali di seguito illustrato è contemplata, innanzitutto, la disciplina di tutela ecologica del territorio (titolo I), in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, il cui dispositivo, riferito testualmente al « paesaggio », è interpretato in senso evolutivo in rapporto alla reale portata odierna della questione ambientale, tenuto conto anche delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia. Si precisano le finalità della legge e si definisce come generale l'interesse alla difesa dell'ambiente naturale, che, nell'articolazione istituzionale delle attribuzioni e delle competenze dello Stato e delle Regioni, con il concorso degli altri enti autonomi territoriali e di tutti gli organismi pubblici e privati, viene strutturato in uno schema di tutela differenziata, aderente alla complessità delle attività da porre in essere secondo criteri programmatici di gestione (articoli 1 e 2).

Si fissano, poi, le norme generali di salvaguardia (articolo 3) valide per tutto il territorio nazionale, ove esigenze particolari di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea lo impongano, demandando alla legislazione regionale la regolamentazione puntuale delle utilizzazioni delle risorse territoriali.

La salvaguardia degli ecosistemi di rilevante valore ambientale, che nel loro comples-

so costituiscono ai fini della legge « patrimonio naturale », è affidata al controllo dei pubblici poteri, statali e regionali, e si realizza attraverso l'istituzione di parchi e riserve nelle aree la cui conservazione o ricostituzione assume importanza in relazione al miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti (articoli 4 e 5).

È prevista l'istituzione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale, organo tecnico-amministrativo centrale, con funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione di tutte le attività di tutela, rappresentativo di ogni istanza a livello statale, regionale e locale ed integrato dalle opportune competenze scientifiche (articoli 6 e 7). Si è scelto, pertanto, come centro di riferimento degli interessi attinenti alla salvaguardia ecologica, un modulo organizzativo, che, per il suo carattere di collegio, sia in grado di assicurare unitarietà di impulso e rapidità di decisione, impegnando direttamente le proprie componenti.

Compito fondamentale del Consiglio è la predisposizione del programma nazionale delle iniziative e degli interventi per la tutela ambientale, contenente l'indicazione delle aree da gestire come parchi nazionali o riserve naturali dello Stato (articolo 8), per le quali sono immediatamente operative misure di salvaguardia in relazione ai mutamenti di destinazione d'uso e di trasformazione dei terreni, da sottoporre a specifico nulla-osta della Regione competente (articolo 9).

In considerazione del ruolo attribuito al nuovo organismo centrale, si è preferito stabilirne la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio del Ministro senza portafoglio per l'ecologia, in previsione di un ovvio inserimento nell'ambito del dicastero di prossima istituzione. Per le stesse ragioni è sembrato opportuno anticipare nel presente disegno di legge le attribuzioni essenziali del Ministro dell'ecologia in materia di parchi e riserve (articolo 10) e dotarne l'ufficio sia di una scuola di polizia ecologica, per provvedere subito alla formazione di elementi qualificati da impegnare nei settori di intervento (articolo 11), sia

di personale in misura sufficiente ad affrontare i nuovi compiti con la necessaria capacità tecnico-professionale (articolo 12). Il Ministro, così come le Regioni per le funzioni di loro spettanza, può altresì avvalersi del Corpo forestale dello Stato, che interviene a richiesta con compiti di vigilanza e di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio naturale (articolo 13).

Sempre nell'ambito delle disposizioni di principio si prevedono gli adempimenti da parte delle Regioni, le quali, oltre che ad adeguare la propria legislazione al nuovo quadro normativo, sono chiamate ad individuare nel loro territorio le aree da proteggere, anche a livello locale, e a predisporre i criteri per la gestione unitaria di quelle zone di tutela interessanti la dimensione interregionale (articolo 14).

Si istituiscono, infine, i demani, statali e regionali, per la salvaguardia dell'ambiente, con la previsione della prelazione a favore dell'ente pubblico — Stato o Regione — sui trasferimenti dei diritti reali sugli immobili situati nelle zone protette (articolo 15).

Segue nel disegno di legge la disciplina degli istituti specifici di salvaguardia ecologica, i parchi e le riserve naturali, che possono avere rispettivamente carattere nazionale (titolo II) e regionale (titolo III).

Si è scelto al riguardo di consentire l'intervento diretto dello Stato per l'istituzione e la partecipazione alla gestione di parchi e riserve, anche in aggiunta a quelli oggi esistenti, in tutte le aree che presentino valori naturalistici e socio-culturali di singolare rilevanza (articoli 18 e 28). In proposito è opportuno precisare, per quanto attiene in generale all'impostazione del rapporto Stato-Regioni rispetto alla protezione dell'ambiente naturale che si è ritenuto — pur con riferimento alla distribuzione di attribuzioni operata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 — di privilegiare una scelta più aderente alla complessità dei problemi da risolvere, non riconducibili ragionevolmente, anche alla luce delle indicazioni fornite dal dibattito culturale sul tema, nell'ambito di anguste predeterminazioni « per materia », urbanistica o agricoltura

che sia; occorre, invece, recuperare proprio quel criterio di « organicità della funzione » già presente nell'intenzione del legislatore del '77, ma forse espresso talvolta con qualche incertezza ed ambiguità. Nel rifiuto di uno schema di rigida contrapposizione tra Stato-centro ed autonomie territoriali, pregiudizievole per le finalità di tutela ambientale da perseguire, in tutte le disposizioni sulla istituzione e la gestione delle aree protette, anche di carattere nazionale, contenute nel disegno di legge, la presenza della Regione è di continuo richiamata, allo scopo di valorizzarne il ruolo di ente esponenziale primario delle collettività locali, pur con la giusta considerazione di altrettanto essenziali esigenze di efficienza dell'azione amministrativa.

In dettaglio, per i parchi nazionali è prevista l'istituzione mediante legge statale (articolo 18); la gestione è affidata ad apposito ente di diritto pubblico, per il quale è indicata l'organizzazione di massima, la presenza in essa delle istanze locali e di adeguate competenze, le funzioni (articoli 19-24). Il parco nazionale, per il quale è prevista un'area contigua di rispetto (articolo 20), non si caratterizza per l'estensione, da determinarsi caso per caso discrezionalmente nel momento istitutivo, bensì per la qualità della gestione, che deve svolgersi mediante lo strumento del piano. Il « piano del parco » determina un'ampia articolazione zonale, regola la fruizione collettiva ponendo i vincoli necessari, fissa gli indirizzi per gli interventi di salvaguardia e le prescrizioni da osservarsi, nell'interesse generale alla tutela ambientale, nella pianificazione urbanistica locale (articolo 21). Apposito regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite (articolo 22). Per la realizzazione di interventi ed opere nell'area del parco è di solito necessario specifico nulla-osta rilasciato dall'autorità di gestione (articolo 23). Lo sviluppo economico e sociale nell'ambito del parco è incentivato dal programma delle attività produttive e di servizio compatibili con le finalità protezionistiche, con priorità a vantaggio dei comuni situati nella zona e degli imprenditori privati di adire ai finanziamenti disponibili per la

realizzazione di interventi in armonia con le esigenze della salvaguardia (articoli 24 e 25). Si prevede, infine, l'impiego dello strumento espropriativo per l'acquisizione di immobili al parco (articolo 26), nonché il sistema sanzionatorio delle eventuali trasgressioni (articolo 27).

Per quanto attiene alle riserve naturali dello Stato, istituti destinati alla protezione di zone in genere di limitata estensione e scarsamente popolate, finalizzati essenzialmente alla tutela di valori scientifico-naturalistici, il regime previsto è in larga misura simile a quello introdotto per i parchi nazionali; si differenzia la procedura istitutiva, affidata al Ministro dell'ecologia, sentite le Regioni e le comunità montane interessate, previo parere del Consiglio nazionale. La disciplina delle attività conservative, promozionali e di intervento è disciplinata da apposito regolamento (articoli 28 e 29). Sono contemplate anche norme di tutela dell'ambiente marino, da attuare mediante l'istituzione

di riserve naturali marine e costiere (articoli 30 e 31).

Per i parchi e le riserve naturali di carattere regionale sono fissate (titolo III) le norme quadro di indirizzo generale per l'esercizio delle attribuzioni in materia proprie delle Regioni (articoli 33-38). Le indicazioni al riguardo — si ribadisce — risultano non lesive delle prerogative regionali, limitandosi alla previsione dei criteri di base per lo svolgimento in piena autonomia della funzione legislativa, con particolare riferimento all'esigenza di pianificare le attività nelle zone protette, al fine di programmare non solo la conservazione, ma anche lo sviluppo delle aree interessate.

Da ultimo si stabilisce l'opportuno adeguamento della disciplina dei parchi nazionali esistenti alla nuova normativa; allo scopo si delega il Governo ad emanare le disposizioni necessarie mediante propri decreti, sentite le Regioni e le comunità montane territorialmente interessate (articolo 39).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità della legge)

La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e tenuto conto delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, detta norme per la difesa dell'ambiente e per la protezione e la gestione, mediante parchi e riserve, del patrimonio naturale del Paese, al fine di garantirne e promuoverne, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la valorizzazione e l'ampliamento, per una migliore qualità della vita delle presenti e delle future generazioni.

Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

Le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono in base alle proprie competenze, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

*(Interesse generale della difesa
dell'ambiente naturale)*

La protezione dei luoghi naturali; il mantenimento degli equilibri biologici; la protezione delle risorse naturali contro tutte le cause di degrado, sono di interesse generale.

I cittadini concorrono alla protezione dell'ambiente naturale in cui vivono.

Le istituzioni pubbliche e private svolgono le proprie funzioni in armonia con le esigenze di protezione della natura e dell'ambiente.

Gli strumenti di programmazione economica, urbanistica e sociale; gli interventi pubblici e privati sul territorio; le attività produttive, sono predisposti ed attuati in conformità ai principi di cui sopra.

Art. 3.

*(Tutela generale
della flora e della fauna)*

Quando esigenze di difesa del patrimonio biologico nazionale comportino la tutela, in qualsiasi parte del territorio nazionale, di specie animali non domestiche o vegetali non coltivate, sono comunque vietate le seguenti azioni:

1) distruzione o prelievo di uova o di nidi; mutilazione, uccisione, cattura, prelievo, addomesticamento di animali appartenenti alle specie tutelate, ovvero trasporto, utilizzazione, vendita ed acquisto degli stessi, siano essi vivi o morti;

2) distruzione, taglio, danneggiamento, raccolta, asportazione di vegetali appartenenti alle specie tutelate, nonchè detenzione, trasporto, utilizzazione, vendita e acquisto degli stessi;

3) distruzione, danneggiamento e degradazione dell'*habitat* di dette specie animali e vegetali, nonchè dei luoghi contenenti i fossili che permettano di studiare la storia delle specie tutelate o estinte.

Possono essere previste autorizzazioni in deroga ai divieti di cui al comma precedente per motivate esigenze di ricerca scientifica o per necessità attinenti alla tutela medesima.

Le violazioni dei divieti indicati nel primo comma sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca reato o più grave illecito amministrativo. La sanzione amministrativa è applicata dall'autorità competente, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione sulla tutela della fauna selvatica,

nonchè sulla tutela, diretta e indiretta, anche in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, di specie animali non domestiche e vegetali non coltivate, le Regioni, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, ove non abbiano già provveduto, individuano con legge le specie vegetali e quelle animali da tutelare ai sensi del primo comma. Entro il medesimo termine di due anni, disciplinano inoltre con legge, ove non vi abbiano già provveduto, l'uso corretto del patrimonio ittico nelle acque interne, del patrimonio floreale spontaneo e dei prodotti del sottobosco.

Art. 4.

(*Patrimonio naturale -
Parchi e riserve naturali*)

Tutti i luoghi di qualsiasi natura, destinazione e proprietà, che formino uno o più ecosistemi di rilevante valore ambientale, fisico, paesaggistico, geomorfologico, biologico, in superficie o in profondità, del suolo o delle acque, costituiscono, ai fini della presente legge, patrimonio naturale, e sono posti sotto il controllo dei pubblici poteri.

Lo Stato e le Regioni ai fini della protezione del patrimonio naturale individuano i territori soggetti a tutela e istituiscono, nell'esercizio delle competenze previste dalla presente legge, parchi e riserve naturali.

Le provincie, le comunità montane e i comuni concorrono al perseguimento delle finalità di protezione del patrimonio naturale partecipando, nelle forme previste dalla presente legge e dalle leggi regionali, alla gestione dei parchi e riserve istituiti dallo Stato e dalle Regioni, nonchè attraverso l'istituzione di parchi e riserve a carattere locale, in conformità alle disposizioni della legge regionale.

I parchi e le riserve naturali sono costituiti su aree del suolo e delle acque, caratterizzate da ambienti o paesaggi naturali di rilevante valore, dove specie animali o vegetali, siti geomorfologici e *habitat* rivestono

un interesse scientifico, educativo, culturale, sociale particolarmente rilevante.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio nazionale di cui al successivo articolo 6, approva la classificazione dei parchi e delle riserve, valide per tutto il territorio nazionale. La classificazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cittadini singoli o associati, nel rispetto delle norme emanate dallo Stato e dalle Regioni, possono costituire riserve naturali su terreni di loro proprietà od in loro legittimo possesso. Apposito regolamento ne disciplina, in conformità alle norme della presente legge, l'organizzazione e le modalità d'uso e di gestione.

Art. 5.

(Finalità dei parchi e delle riserve naturali)

I parchi e le riserve naturali sono istituiti per una o più delle seguenti finalità:

protezione o ricostituzione di siti o paesaggi naturali, o di uno o più ecosistemi di rilevante interesse;

protezione o ricostituzione di specie animali e vegetali o dei loro *habitat*, segnatamente se rare o in via di estinzione o non più presenti nella zona;

salvaguardia di biotopi e di formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante valore storico, scientifico, culturale;

mantenimento o creazione di luoghi di sosta per la fauna selvatica, nei grandi percorsi migratori della stessa;

realizzazione di programmi di studio o di ricerca scientifica, in ordine ai caratteri ed alla evoluzione della natura, della vita, delle attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico.

La istituzione di un parco naturale persegue, unitamente alle prioritarie esigenze della protezione e conservazione dei valori naturali presenti sull'area delimitata, il miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo delle popolazioni residenti e la crescita socio-economica e culturale delle popolazioni stesse.

Art. 6.

(Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale)

È istituito il Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale del Paese, di seguito indicato con le parole « Consiglio nazionale ».

Fino all'istituzione del Ministero dell'ecologia esso ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Ministro dell'ecologia, che provvede con personale in sua dotazione alle funzioni di segreteria.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Ministro dell'ecologia ed è composto da esperti scelti tra persone di alta e sperimentata competenza in materia di protezione dell'ambiente naturale, di cui:

a) otto in rappresentanza dei Ministri dell'ecologia, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della pubblica istruzione, per i beni culturali e ambientali, del turismo e dello spettacolo, della ricerca scientifica, della sanità;

b) otto in rappresentanza delle Regioni, scelti dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

c) otto in rappresentanza dei comuni, delle comunità montane e delle provincie, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in rose di nomi formate dalle associazioni di enti locali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

d) otto in rappresentanza di enti ed organizzazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente, maggiormente rappresentativi in campo nazionale, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in rose di nomi formate dagli enti e dalle associazioni medesime;

e) otto docenti di discipline attinenti alle scienze naturali, urbanistiche, di difesa del suolo e dell'ambiente, scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri in rose di nomi fornite da università, enti ed organismi di alta qualificazione scientifica a livello nazionale, di cui almeno uno in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche.

I membri del Consiglio nazionale sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

In caso di mancata designazione di membri entro tre mesi dalla richiesta, il Consiglio nazionale può essere convocato con i membri già nominati, purchè di numero non inferiore alla metà più uno dei propri componenti.

I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituti.

Il Consiglio nazionale può ripartirsi in sezioni e costituire commissioni o gruppi di lavoro, cui possono essere chiamati a partecipare anche esperti non appartenenti al Consiglio stesso.

Il Consiglio nazionale costituisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, su proposta del Ministro della marina mercantile, la Sezione speciale per le riserve naturali marine.

È abrogato il quarto comma dell'articolo 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante: « Disposizioni per la difesa del mare ».

All'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio nazionale e della segreteria di esso, si provvede con regolamento interno, deliberato dallo stesso Consiglio.

Art. 7.

(Compiti del Consiglio nazionale)

Il Consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:

1) predispone il programma nazionale per la protezione del patrimonio naturale, sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 8;

2) formula indicazioni e proposte al Governo, sulla base del programma nazionale, anche ai fini dell'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento;

3) elabora i criteri da seguire nella istituzione e nella gestione dei parchi e delle riserve naturali;

4) formula al Governo e alle Regioni proposte motivate in ordine ai parchi ed alle riserve naturali esistenti;

5) propone all'organo competente la dichiarazione di interesse nazionale o internazionale, anche ai fini dell'inserimento nel sistema internazionale delle aree protette, di riserve esistenti o da istituire;

6) propone allo Stato e alle Regioni l'acquisto dei territori interclusi in parchi o riserve, o caratterizzati da particolari valori ambientali in relazione a quanto disposto nel successivo articolo 15;

7) esamina le proposte ed i progetti per l'istituzione o l'ampliamento di parchi e riserve naturali, che ad esso vengono sottoposti dagli organi centrali dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da altri organismi pubblici e privati, ed esprime in merito il proprio parere;

8) esprime pareri per la protezione delle zone umide e per l'applicazione sul territorio italiano delle convenzioni internazionali riguardanti la protezione del patrimonio naturale;

9) esprime parere sulla assegnazione di fondi statali ai parchi ed alle riserve naturali;

10) esprime parere sui piani e sui regolamenti dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato e formula raccomandazioni sui programmi di gestione delle aree predette;

11) esamina, su richiesta delle Regioni, i piani e i regolamenti dei parchi e delle riserve regionali ed esprime su di essi parere;

12) esamina, sotto il profilo della tutela dell'ambiente, i piani territoriali di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e gli altri piani regolatori, per le parti interessanti le aree protette nazionali;

13) esprime parere sulle iniziative volte alla formazione del personale tecnico, scien-

tifico ed amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

14) vigila sulla gestione tecnica delle aree protette;

15) svolge attività di promozione per la difesa dell'ambiente e per la protezione del patrimonio naturale del Paese.

Art. 8.

(Programma nazionale)

Il Consiglio nazionale, entro un anno dalla sua costituzione, tenuto conto delle proposte formulate dall'Amministrazione dello Stato, dalle Regioni, dagli enti locali, dagli enti ed organismi di carattere nazionale operanti in materia, redige il progetto di programma nazionale delle iniziative e degli interventi per la protezione del patrimonio naturale del Paese.

Nel progetto di programma sono, in particolare, indicate le aree da tutelare mediante l'istituzione di parchi nazionali o di riserve naturali dello Stato precisando, per ciascuna area, la denominazione, la delimitazione di massima, il regime di protezione da adottare, il finanziamento di massima necessario e il termine entro il quale deve essere istituito il parco o la riserva naturale.

Ciascuna area protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

Il progetto di cui sopra è inviato alle Amministrazioni statali e alle Regioni interessate, che sono tenute, entro quattro mesi, a far conoscere le proprie osservazioni.

Scaduto tale termine, il Consiglio nazionale predispone il testo definitivo del programma, da sottoporre entro i quattro mesi successivi alla approvazione del Consiglio dei Ministri. Il programma approvato è trasmesso dal Governo al Parlamento ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Col medesimo procedimento, il Consiglio nazionale provvede ad aggiornare il programma, una prima volta dopo tre anni e successivamente ogni cinque anni.

Quando il Consiglio nazionale dichiara l'interesse nazionale di un'area, non compresa nell'ultimo programma nazionale approvato, l'area stessa viene aggiunta al programma ed è sottoposta ai vincoli di cui al successivo articolo 9, fino alla data di approvazione del nuovo programma nazionale, e comunque per un periodo non superiore agli anni due. I nullaosta dell'autorità regionale, di cui al citato articolo 9, devono essere finalizzati alla salvaguardia dei caratteri fondamentali dell'area e dei valori naturalistici, ambientali, storico-culturali che la contraddistinguono. Copia dei nullaosta rilasciati dalla Regione è trasmessa contestualmente al soggetto richiedente ed al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale, ogni due anni, entro il mese di marzo, anche sulla base delle informazioni e delle indicazioni fornite dalle Regioni e dagli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali, presenta al Governo, che lo trasmette al Parlamento, un proprio « rapporto sullo stato del patrimonio naturale del Paese », articolato per aree regionali, nonchè gli indirizzi generali ritenuti necessari per la protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, e proposte di iniziative specifiche, dello Stato e delle Regioni, per la protezione medesima.

A tal fine, le Regioni e gli organismi di gestione delle aree protette, entro il mese di settembre dell'anno antecedente il biennio di cui al comma precedente, sono tenuti a presentare al predetto Consiglio relazioni sulla situazione del patrimonio naturale di propria competenza, sulle iniziative adottate per la tutela del medesimo, nonchè sull'andamento delle rispettive gestioni.

Art. 9.

(Nullaosta regionali e sanzioni)

Sulle aree comprese nel programma nazionale di cui al precedente articolo 8 il mutamento delle utilizzazioni del terreno, l'esecuzione di nuove opere e la trasforma-

zione di quelle esistenti sono subordinati, fino alla istituzione delle aree protette previste, al nullaosta della Regione competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma comporta la rimozione di quanto costruito e la riduzione in pristino a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori.

L'amministrazione regionale competente, accertata l'inosservanza, ingiunge all'interessato ordine di rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a 30 giorni, provvede d'ufficio. Essa provvede, altresì, all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 100.000.000 a carico del committente e da lire 2.000.000 a lire 50.000.000 a carico del direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo fino ad un massimo di tre anni.

Per le violazioni amministrative di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo I della legge 29 novembre 1981, n. 689, con esclusione dell'articolo 16.

Art. 10.

(Attribuzioni del Ministro dell'ecologia)

Al Ministro dell'ecologia sono attribuite le seguenti funzioni:

di promozione, di coordinamento e di attuazione degli interventi statali nelle materie contemplate nella presente legge;

di vigilanza sugli enti-parco e sugli altri organismi statali di gestione del patrimonio naturale di cui ai successivi articoli;

di promozione di studi e ricerche in materia di tutela ambientale, della flora e della fauna di interesse nazionale ed internazionale, anche al fine di fornire consulenza tecnica ed informativa ai parchi nazionali, alle regioni, agli enti locali ed ai privati in materia di protezione della natura e dell'ambiente.

Al Ministro dell'ecologia è attribuita inoltre la cura dei rapporti internazionali e

nell'ambito della CEE per quanto attiene al settore della tutela ambientale ed ecologica del territorio, con particolare riguardo alla fauna e alla flora, alle zone umide, ai biotipi ed alle oasi faunistiche e venatorie, anche in relazione all'attuazione di accordi internazionali.

Art. 11.

(Scuola nazionale di polizia ecologica)

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'Ufficio del Ministro dell'ecologia, è istituita la Scuola nazionale di polizia ecologica.

Con decreto del Ministro dell'ecologia di concerto con i Ministri dell'agricoltura, per i beni culturali e ambientali, della marina mercantile e del tesoro, saranno determinati compiti specifici, strutture e modalità di funzionamento della Scuola di cui al comma precedente, tenuto conto dell'attività e dei programmi delle istituzioni statali che perseguono analoghe finalità.

Art. 12.

(Dotazione di personale presso l'Ufficio del Ministro dell'ecologia)

Per il conseguimento delle finalità e per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, l'Ufficio del Ministro dell'ecologia si avvarrà, oltre che del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, di personale a contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nel limite massimo di 50 unità e sulla base di selezioni, scelto tra elementi di adeguata qualificazione tecnico-professionale ed il cui compenso sarà determinato con decreto del Ministro dell'ecologia, di concerto con quello del tesoro.

Potrà avvalersi altresì di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo da collocare in posizione di comando o di fuori ruolo, nonchè di personale distaccato da enti pubblici.

Il contingente di personale da collocare in posizione di comando o di distacco non potrà superare le 80 unità, di cui 30 appartenenti alla ex carriera direttiva, 20 alla ex carriera di concetto e 30 alla ex carriera esecutiva ed ausiliaria.

Il personale fuori ruolo non potrà superare le 15 unità, di cui non più di 5 con qualifica superiore a quella di primo dirigente.

In relazione a particolari esigenze, il Ministro dell'ecologia, di concerto con il Ministro del tesoro, può conferire speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato e, ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a docenti universitari, per un massimo di dieci unità, nei modi ed alle condizioni di cui all'articolo 14, comma primo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Corpo forestale dello Stato e personale di vigilanza)

Il Ministro dell'ecologia nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale del Corpo forestale dello Stato, cui sono attribuiti i compiti di vigilanza per la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale e di prevenzione e repressione dei reati connessi. Restano fermi gli altri compiti del Corpo forestale dello Stato previsti nell'ordinamento vigente.

Per le attività di vigilanza, prevenzione e repressione nelle aree protette regionali, le Regioni si avvalgono principalmente del Corpo forestale dello Stato.

Nelle aree protette la cui gestione è affidata ad appositi enti od organismi, il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti di cui sopra su richiesta degli stessi e sulla base di apposite convenzioni, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Laddove le aree protette regionali e locali costituiscano unità organiche territoriali con beni silvo-pastorali di enti locali e proprietà collettive, le Regioni si avvalgono, di

norma, per l'attività di sorveglianza e di direzione tecnica, degli organismi preposti alla gestione di detti beni, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed all'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Il personale di vigilanza dei parchi e delle altre aree protette, dipendente da enti pubblici, è agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato. I privati assicurano la sorveglianza delle aree protette da loro gestite mediante guardie giurate.

Art. 14.

(Adempimenti delle Regioni: programma regionale delle aree protette e adeguamento legislativo)

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni individuano, sentiti gli enti locali interessati, le aree regionali ritenute meritevoli di tutela ai fini della formazione del programma regionale delle aree protette. Il programma è approvato dalla Regione ed è trasmesso al Consiglio nazionale. Esso è periodicamente aggiornato, tenuto particolarmente conto delle indicazioni e degli orientamenti contenuti nel programma nazionale.

Entro il medesimo periodo di mesi dodici, le Regioni adeguano la propria legislazione alle prescrizioni e ai principi contenuti nella presente legge.

Le Regioni promuovono l'istituzione e la gestione di aree protette di carattere locale da parte di organismi pubblici e privati, associazioni culturali e scientifiche, istituzioni sub-regionali e locali; determinano forme ed entità del concorso finanziario regionale, nonchè gli indirizzi generali per il perseguimento delle finalità delle aree protette istituite.

Nella formazione dei programmi e nella definizione degli interventi per la protezione della natura e dell'ambiente deve essere assicurato l'apporto delle istituzioni scientifiche e delle organizzazioni culturali competenti in materia.

La gestione di un'area protetta, estesa sul territorio di più Regioni, deve essere attua-

ta secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.

L'atto istitutivo di un'area protetta è reso noto mediante affissione in ciascuno dei comuni il cui territorio è totalmente o parzialmente compreso nell'area medesima o nella zona contigua, nonchè mediante pubblicazione sul foglio annunci legali della o delle provincie interessate. Per la modificazione dei confini è adottata la medesima procedura.

Dell'attività degli organismi di gestione di un'area protetta è data adeguata pubblica informazione.

Art. 15.

*(Demanio per la tutela della natura.
Prelazione)*

Il Consiglio nazionale e gli organismi di gestione delle aree protette, in relazione alla necessità di più sicura tutela di ambienti naturali inclusi nelle aree protette, propongono allo Stato, quando si tratti di parchi nazionali o riserve statali, o alle Regioni, quando si tratti di parchi o riserve di interesse regionale o locale, l'acquisto delle relative aree.

Il Consiglio può, altresì, proporre allo Stato o alle Regioni l'acquisto di aree non incluse entro i confini dei parchi o delle riserve, quando siano caratterizzate da particolari valori naturalistici o ambientali, in relazione alla citata esigenza di più sicura tutela.

Lo Stato e le Regioni hanno diritto di prelazione sul trasferimento dei diritti reali degli immobili compresi nelle aree protette, salva l'applicazione delle norme sul diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 29 maggio 1967, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche per i territori non inclusi entro i confini di un'area protetta, quando sia intervenuta la proposta di cui al precedente comma secondo.

La prelazione deve essere esercitata entro sei mesi dalla notifica della proposta di tra-

sferimento avanzata dall'ente da parte del proprietario con l'indicazione del prezzo. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione, o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, lo Stato o la Regione possono, entro un anno dalla trascrizione del contratto, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa.

I beni acquistati ai sensi dei precedenti commi costituiscono, rispettivamente, il demanio statale e il demanio regionale per la tutela della natura.

Una quota delle somme annualmente disponibili per le attività di tutela della natura, determinata dal Ministro dell'ecologia su proposta del Consiglio nazionale, è destinata al potenziamento dei demani medesimi.

Art. 16.

(Vigilanza e controllo)

La vigilanza sui parchi nazionali e sulle riserve naturali dello Stato è esercitata dal Ministro dell'ecologia ai sensi della legislazione vigente in materia.

La vigilanza sulle altre aree protette è esercitata dalla Regione entro il cui territorio l'area protetta è ubicata. Ove si tratti di area protetta con territorio esteso su più Regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

L'atto istitutivo di ciascuna area protetta indica l'organismo cui è affidato il controllo della gestione finanziaria dell'area stessa e ne determina le modalità di funzionamento.

Art. 17.

(Termini per i pareri)

Tutti i pareri previsti dalla presente legge, per i quali non sia altrimenti disposto, sono trasmessi al richiedente entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando il parere non venga trasmesso entro il termine di cui sopra, esso si intende positivo.

TITOLO II
PARCHI NAZIONALI
E RISERVE NATURALI DELLO STATO

CAPO I

PARCHI NAZIONALI

Art. 18.

*(Istituzione dei parchi nazionali.
Modifiche dei confini)*

I parchi nazionali sono istituiti con legge dello Stato su aree o territori che racchiudano valori naturali, scientifici, culturali, estetici, educativi di singolare ampiezza, complessità e ricchezza, tali da richiedere il diretto intervento e la partecipazione dell'intera comunità nazionale alla loro tutela e valorizzazione.

Alla modifica dei confini di un parco si provvede con le stesse modalità previste per la sua istituzione. Quando la modifica dei confini di un parco nazionale riguardi una area non superiore al dieci per cento della superficie complessiva del parco o quando la proposta di modifica sia formulata d'intesa con la Regione territorialmente interessata, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ecologia previo parere del Consiglio nazionale.

Art. 19.

(Organi di gestione del parco nazionale)

La gestione del parco nazionale è affidata ad apposito ente con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ecologia.

Sono organi dell'ente parco il Presidente, il Consiglio direttivo, il Direttore.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ecologia sentito il Consiglio nazionale tra persone di alta e sperimentata

competenza in materia di protezione della natura e dell'ambiente; ha la legale rappresentanza dell'ente e ne indirizza e coordina le attività; esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo; adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ecologia ed è costituito dal Presidente e da 14 membri, scelti tra persone che si siano particolarmente distinte nell'espletamento di attività giuridiche, tecnico-scientifiche e promozionali, per la salvaguardia della natura e dell'ambiente, di cui:

sette designate, con voto limitato, dal o dai Consigli regionali interessati, di cui almeno tre in rappresentanza delle comunità montane o, nei territori non montani, delle provincie il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, entro i confini del parco, e due indicati dalla o dalle Università maggiormente interessate al territorio del parco stesso;

sette designate dall'Amministrazione centrale dello Stato, di cui tre scelte su terre di nomi formate dagli organismi nazionali rappresentati nel Consiglio nazionale ai sensi della lettera *d*) del precedente articolo 6.

Il Consiglio direttivo delibera in merito all'attività dell'ente, con particolare riferimento al bilancio preventivo e consuntivo, ai regolamenti, ai piani generali e speciali del parco. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo elegge, tra i membri designati dal o dai Consigli regionali, un Vice Presidente; elegge, altresì, con voto limitato, un Comitato esecutivo, composto di non più di cinque membri, compreso il Presidente, rappresentativo del Consiglio direttivo. Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni del Consiglio direttivo ed assiste il Presidente e il Direttore nell'esercizio delle rispettive funzioni, adottando le decisio-

ni attinenti l'ordinaria amministrazione dell'ente.

Il Direttore dell'ente è nominato dal Consiglio direttivo, previo concorso pubblico nazionale. Assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni. Egli è altresì incaricato della trattazione degli affari di ordinaria amministrazione; provvede a far osservare i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e di regolamento; dirige i servizi e adotta le decisioni necessarie per il loro migliore funzionamento.

Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti. Le indennità di carica o il rimborso spese al Presidente e ai membri del Consiglio direttivo sono stabiliti con le modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Consiglio direttivo dell'ente parco può addivenire alla costituzione di uno o più organismi consultivi in ordine alle materie di propria competenza. Con la delibera istitutiva ne vengono definiti la composizione e il funzionamento, mediante apposito regolamento, sentito il Consiglio nazionale.

Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia stata nominata la maggioranza dei componenti.

Ciascun ente parco è inserito nella tabella IV, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 20.

(Area contigua al parco)

Al fine di consentire il coordinamento tra le finalità dei parchi e le scelte di sviluppo economico ed urbanistico dell'area immediatamente contigua, le Regioni e gli enti locali interessati sono tenuti a concordare preventivamente le scelte che riguardano la suddetta area con l'organismo di gestione del parco, adottando, d'intesa

con lo stesso, i relativi piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente.

I confini di detta area sono determinati dalle Regioni sul cui territorio il parco si trova, di intesa con l'organismo di gestione del parco, sentito il Consiglio nazionale.

Art. 21.

(Piano del parco)

L'organismo di gestione del parco, entro un anno dal suo insediamento, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, predispone ed adotta il piano del parco, che determina la destinazione dei territori in esso inclusi, secondo quanto previsto nel successivo comma sesto. Il piano è approvato con legge della Regione o delle Regioni sul cui territorio il parco si trova, previo parere del Consiglio nazionale.

Al piano del parco nazionale viene data temporanea applicazione quando, trascorsi dodici mesi dalla sua presentazione, da parte dell'ente parco, alla o alle Regioni interessate, uno o più Consigli regionali non abbiano provveduto alla sua approvazione, semprechè il Consiglio nazionale abbia espresso parere favorevole sul piano stesso. Il piano diviene definitivo quando sia intervenuta l'approvazione delle Regioni interessate.

Il piano del parco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. I vincoli derivanti dalle prescrizioni in esso contenute sono di diretta ed immediata applicazione sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati. Il piano del parco costituisce parte integrante dei piani territoriali di coordinamento formati dalle Regioni ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o delle rispettive leggi regionali, nonchè degli altri piani regionali, per quanto concerne i contenuti propri di tali piani. Entro sei mesi dall'approvazione del piano del parco, i comuni e le comunità montane interessate sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni

ed ai vincoli del piano stesso; in caso di inadempienza, sono tenute a provvedere le Regioni interessate.

Per le modifiche al piano del parco, proposte successivamente alla sua adozione, si applica la procedura di cui ai precedenti commi.

Il piano del parco dovrà in particolare sviluppare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti, caratterizzate da forme differenziate di utilizzazione, fruizione e disciplina;

b) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale;

c) sistemi di attrezzature e servizi, per la gestione e la fruizione sociale del parco;

d) livelli insediativi ammissibili per le residenze stabili, temporanee e turistiche, e per le attività economiche compatibili;

e) norme, criteri ed indirizzi da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali, precisando le prescrizioni ed i vincoli immediatamente prevalenti sui piani in vigore ed efficaci nei confronti degli enti pubblici e dei privati;

f) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale.

Ai fini dell'articolazione di cui al precedente punto a), nel piano saranno previste una o più delle seguenti zone:

« zona A » di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità;

« zona B » di riserva generale, nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In questa zona possono tuttavia essere consentite le attività agro-silvo-pastorali e le infrastrutture necessarie al loro svolgimento;

« zona C » di protezione, nella quale sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

« zona D » di controllo, nella quale tutte le attività di cui al successivo articolo 22 sono consentite, purchè non compromettano le fondamentali finalità del parco.

Al fine di assicurare la coerenza tra la disciplina posta in essere nel territorio del parco e quella da osservare nelle aree contigue di cui all'articolo 20, il piano potrà indicare le norme e i criteri da applicarsi distintamente nelle diverse parti di tali aree, che dovranno essere recepiti nei rispettivi strumenti urbanistici locali.

Il piano potrà inoltre proporre variazioni dei confini di limitata entità, al fine di garantire il migliore raggiungimento delle finalità del parco e l'organicità delle previsioni e degli interventi.

Le prescrizioni e i vincoli per le parti di territorio oggetto di ampliamento hanno efficacia a partire dal provvedimento di approvazione dei nuovi confini, secondo le procedure previste dalla presente legge.

Art. 22.

(Regolamento del parco - Attività consentite, divieti e deroghe)

L'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato da un regolamento, da adottarsi dall'organismo di gestione del parco stesso entro sei mesi dall'approvazione del piano di cui al precedente articolo 21.

Il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi, e disciplina, in particolare:

i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole, silvo-pastorali;

l'ammissione e la circolazione del pubblico, con qualsiasi mezzo di trasporto;

il soggiorno del pubblico;

le attività sportive, ricreative ed educative;

le attività di ricerca scientifica e biosanitaria.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi *habitat*. Sono vietati, in particolare:

la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali e la raccolta o il danneggiamento delle specie vegetali protette;

l'introduzione di specie animali o vegetali che possano alterare l'equilibrio naturale dell'area;

l'apertura di cave o miniere, nonché l'asportazione di minerali;

la modificazione del regime delle acque;

lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate;

l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geo-chimici;

l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

l'accensione di fuochi all'aperto.

Il regolamento disciplina le deroghe ai divieti di cui al precedente comma, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del parco e nella misura compatibile con le finalità istitutive del parco stesso. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali.

I regolamenti dei parchi nazionali sono approvati dal Ministro dell'ecologia sentite le Regioni interessate, previo parere del Consiglio nazionale.

Entro tre mesi dalla data di insediamento del Consiglio del parco e per il periodo intercorrente fra l'istituzione del parco e la approvazione del regolamento di cui al presente articolo, è predisposto un regolamento provvisorio.

Art. 23.

(Intese fra parco e autorità locali)

Nell'ambito di quanto previsto nel piano del parco il rilascio di concessioni o autorizzazioni per la realizzazione di interventi, impianti od opere nelle zone del territorio comprese entro i confini del parco, è sottoposto al preventivo nullaosta dell'organismo di gestione del parco stesso, che decide sentita un'apposita commissione tecnica.

Il nullaosta di cui sopra non è necessario per le concessioni e le autorizzazioni relative alle zone classificate dal piano del parco di tipo *D*, ai sensi del precedente articolo 21, o ad esse assimilabili, quando le stesse vengano rilasciate in conformità agli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, approvati d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

La disciplina di cui ai commi precedenti si applica, anche nelle more di formazione del piano del parco, nelle zone individuate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee di tipo *A*, *B*, *C*, *D* ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, semprechè tali strumenti siano stati approvati d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

Il nullaosta di cui ai commi precedenti deve limitarsi ad effettuare il riscontro tra le finalità istitutive del parco e l'opera in progetto e deve essere comunicato alla autorità competente entro i 120 giorni successivi alla data nella quale la richiesta stessa è pervenuta. Ove non venga comunicato entro tale termine, esso si intende negato.

Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso dell'autorità richiedente e dell'interessato al tribunale amministrativo regionale, il quale decide d'urgenza. Copia del ricorso è notificata al procuratore generale presso la Corte dei conti, il quale può intervenire in giudizio nell'interesse dell'ordinamento. Tale notifica è condizione di procedibilità del ricorso.

Avverso la decisione del tribunale amministrativo regionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato con il rispetto della stessa procedura d'urgenza.

Il nullaosta rilasciato dal parco sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Delle licenze rilasciate relativamente alla zona *D* di cui al citato articolo 21 è inviata copia al parco, entro 20 giorni dalla data del rilascio delle stesse.

Art. 24.

*(Programma di sviluppo del parco.
Accordo di programma)*

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano del parco e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle delle Regioni e degli enti locali territoriali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine, entro un anno dalla costituzione dei suoi organi, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati previo parere del Consiglio nazionale.

Il parco può gestire attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali; agevola e promuove, con propri contributi ad enti, associazioni e privati, attività e iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

I programmi di cui al presente articolo sono finanziati dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati, attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dal Ministro dell'ecologia.

Nel perseguimento delle sue finalità istituzionali il parco si avvale dell'assistenza tecnica degli istituti zooprofilattici sperimen-

tali competenti per territorio. I medesimi istituti, su richiesta del consiglio del parco, possono istituire proprie sezioni decentrate per lo svolgimento di attività diagnostiche, scientifiche, di ricerca, di risanamento, attinenti la fauna del parco.

Art. 25.

(Risorse finanziarie del parco - Priorità nei finanziamenti pubblici ai comuni compresi nel parco)

Le risorse finanziarie del parco devono consentire di far fronte al complesso delle spese di impianto e di esercizio del parco stesso, per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

Oltre che da erogazioni o contributi, a qualsiasi titolo disposti da enti od organismi pubblici e da privati, esse possono essere costituite anche da diritti o canoni, dei quali sia stata autorizzata la riscossione dall'autorità competente o che riguardino l'utilizzazione di beni mobili e immobili che appartengono al parco, o dei quali esso abbia gestione.

Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco è riservata la priorità sui finanziamenti regionali e statali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere:

- riassetto dei centri storici e di edifici di particolare valore storico culturale;
- recupero dei nuclei abitati rurali;
- opere igieniche ed idropotabili;
- viabilità rurale;
- opere di conservazione e restauro ambientale del territorio;
- ricerche scientifiche ed attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- agro-turismo escursionistico e naturalistico;
- attività sportive compatibili.

La medesima priorità è riservata ai privati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio in campo agro-silvo-pastorale e agro-turistico compatibili con le finalità istitutive del parco.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'ecologia di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità attuative di quanto sopra, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

(Espropriazioni ed indennizzi)

L'acquisizione di immobili compresi in un parco può essere effettuata anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione in materia, quando ricorrano comprovate necessità in relazione alle finalità di protezione del territorio interessato. La proposta di espropriazione è formulata, allo Stato, dall'organismo di gestione del parco. La decisione sulla proposta è adottata entro sei mesi dalla trasmissione; il mancato accoglimento è motivato.

Per le espropriazioni di cui al comma precedente, nonchè per le prescrizioni e i vincoli derivanti dal piano del parco e dal regolamento, si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme vigenti in materia urbanistica. Le prescrizioni e i vincoli di cui sopra comportano l'immediato accertamento delle variazioni delle rendite afferenti agli immobili sui quali gravano le relative imposte.

Quando, per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco, si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, il parco provvederà al conseguente indennizzo. Il parco provvederà, altresì, all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento.

Un ufficio di valutazione del parco determina l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla

denuncia e provvede alla liquidazione dello stesso entro i successivi novanta giorni. Le somme liquidate oltre il termine predetto sono maggiorate del tasso ufficiale di sconto, per il periodo di ritardo registrato.

Avverso le determinazioni del parco è data facoltà di ricorso al Ministro dell'ecologia. La decisione sul ricorso va adottata entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento del ricorso stesso.

Art. 27.

(Trasgressioni e sanzioni)

Constatata la violazione delle prescrizioni del piano di cui al precedente articolo 21, l'ente gestore del parco nazionale ingiunge, con atto motivato, la sospensione dei lavori, la rimozione di quanto costruito in violazione, e la riduzione in pristino a spese del trasgressore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente e il direttore dei lavori, per il quale viene disposta la sospensione dall'albo professionale fino ad un massimo di tre anni.

Contro l'ingiunzione del parco è consentito presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione al Ministro dell'ecologia che decide entro i sessanta giorni successivi, sentite le regioni territorialmente interessate.

In caso di inerzia del parco, il Ministro dell'ecologia può sostituirsi ad esso dopo averlo invitato a provvedere, ingiungendo al trasgressore la rimessa in pristino e, ove questi non provveda entro il termine fissato, che non potrà essere inferiore a giorni trenta, agendo d'ufficio.

La violazione delle ingiunzioni previste nei precedenti commi è punita secondo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 9.

Salvo quanto previsto nel comma seguente, le violazioni alle prescrizioni di cui al terzo comma dell'articolo 22 sono punite con l'ammenda da lire un milione a lire 50 milioni, o con l'arresto fino a sei mesi e, nei casi più gravi, con entrambe le pene.

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 5.000.000 per le violazioni alle prescrizioni previste nell'articolo 22 e relative a:

disturbo delle specie animali protette e raccolta e danneggiamento delle specie vegetali protette;

asportazione di minerali;

svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate;

accensione di fuochi all'aperto.

La sanzione amministrativa indicata nel precedente comma si applica anche nel caso di uso non autorizzato della denominazione e del marchio del parco.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede il prefetto della provincia competente per territorio.

I trasgressori sono in ogni caso tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, compresi gli animali abbattuti, ed alla riduzione in pristino dei luoghi a loro spese.

Per le violazioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO II

RISERVE NATURALI DELLO STATO

Art. 28.

(Istituzione delle riserve naturali - Zone di protezione)

Le riserve naturali sono istituite in zone del suolo e delle acque generalmente di limitata estensione e prive di consistenti nuclei abitati, nelle quali la presenza di valori naturalistico-ambientali, scientifici, culturali, educativi rivesta un interesse particolarmente meritevole di specifica tutela.

Le riserve naturali dello Stato sono istituite con decreto del Ministro dell'ecologia, sentite le Regioni e le comunità montane territorialmente interessate, previo parere del Consiglio nazionale. Quando le riserve

comprendano aree non montane va acquisito il parere dei relativi comuni. Il decreto istitutivo è adottato di concerto con i Ministri competenti, quando si tratti di terreni appartenenti al demanio dello Stato.

Lo Stato provvede all'istituzione di proprie riserve naturali quando l'area interessata presenti, anche in relazione a finalità di sperimentazione e ricerca, caratteri ambientali, naturalistici, scientifici, culturali di importanza nazionale o internazionale, riconosciuti tali dal Consiglio nazionale.

Per le modificazioni dei confini di una riserva naturale si applicano le procedure adottate per la sua istituzione.

Per le riserve naturali si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai precedenti articoli 26 e 27, nonché quelle di cui ai commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 23.

Le riserve naturali sono, di norma, circondate da una zona di protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono determinati dalla Regione sul cui territorio la riserva si trova, sentite le comunità montane e, per le aree non montane, i comuni territorialmente interessati, d'intesa con l'organismo di gestione della riserva.

Art. 29.

(Regolamento della riserva naturale)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta, entro un anno dal suo insediamento, il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, regola l'ammissione e la circolazione del pubblico, detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica, dispone quanto necessario per la tutela dell'ambiente, della quiete, del rispetto dei luoghi.

La proposta di regolamento è trasmessa a ciascun comune sul cui territorio la ri-

serva è ubicata, per la formulazione delle eventuali osservazioni o proposte.

Il regolamento è approvato dal Ministro dell'ecologia.

Le violazioni dei divieti e dei vincoli posti dal regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 27, quinto, sesto e settimo comma.

Dei divieti e vincoli relativi a ciascuna riserva viene data notizia mediante pubblicazione dell'estratto del regolamento nel foglio annunci legali della provincia e l'affissione all'albo pretorio dei comuni interessati.

Art. 30.

(Riserve naturali marine)

L'istituzione e gestione delle riserve naturali marine è regolamentata con legge dello Stato, nell'ambito delle finalità generali di difesa del mare e con l'osservanza dei principi e criteri stabiliti dalla presente legge.

Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti delle acque territoriali, superficiali e profonde, ed eventualmente dalla fascia costiera demaniale ad esse prospiciente, che presentino un rilevante interesse generale o speciale per le caratteristiche naturali geomorfologiche, fisiche, biochimiche, paesaggistiche o per l'importanza scientifica, culturale, economica, educativa che rivestono.

L'articolo 25 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante « Disposizioni per la difesa del mare », è conseguentemente abrogato.

Il primo comma dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:

« Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformità agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente e del patrimonio naturale, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione del patrimonio naturale del Paese, sentite le Regioni e i comuni territorialmente interessati ».

Le funzioni del Consiglio nazionale in materia di tutela dell'ambiente marino sono esercitate dalla speciale sezione del Consiglio stesso, di cui all'articolo 6, terz'ultimo comma, che è presieduta dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato. La sezione predetta comunica al presidente del Consiglio nazionale tutte le deliberazioni adottate nell'esercizio delle proprie funzioni. Il presidente del Consiglio nazionale può chiedere, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, che sulle deliberazioni medesime, prima che divengano esecutive, si pronunci il Consiglio nazionale, quando ritenga che esse siano in contrasto con gli indirizzi e criteri adottati al Consiglio stesso in ordine alla salvaguardia del patrimonio naturale del Paese. Il parere negativo del Consiglio comporta il riesame delle decisioni adottate.

Art. 31.

(Riserve naturali costiere)

Le riserve naturali che comprendano, oltre ad una zona di territorio, la fascia costiera demaniale e un tratto di mare ad essa prospiciente, costituendo con il territorio stesso una unità ambientale di rilevante interesse geomorfologico, scientifico, paesaggistico, naturalistico, con particolare riferimento alla tutela della flora e della fauna ivi presenti, sono denominate, ai fini della presente legge, riserve naturali costiere.

Le riserve naturali costiere dello Stato sono istituite con decreto del Ministro dell'ecologia, di concerto con il Ministro della marina mercantile, previo parere del Consiglio nazionale.

Si osservano, per le riserve naturali costiere, i divieti e i vincoli previsti dalla presente legge per le riserve naturali, in quanto applicabili. Sul tratto di mare compreso entro i confini di una riserva costiera sono vietate ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, nonchè la navigazione a motore da parte di privati. Il regolamento della riserva determina condizioni e situazioni

in cui la navigazione stessa può essere ammessa.

Il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve naturali costiere dello Stato è curato da un'apposita Commissione di riserva, la cui composizione e il cui funzionamento sono determinati con l'atto istitutivo della riserva stessa. Quando la zona di mare inclusa entro i confini della riserva riveste un interesse specifico in rapporto alle attività della pesca marittima, devono essere chiamati a far parte della Commissione almeno due rappresentanti dei lavoratori della pesca, designati dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative.

Per il regolamento di una riserva naturale costiera dello Stato si osservano le norme di cui al precedente articolo 29 in quanto applicabili. Esso è approvato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Regioni, previo parere del Consiglio nazionale.

L'efficacia delle decisioni della Commissione di riserva, relative al tratto di mare compreso entro i confini della riserva stessa ed alla fascia demaniale ed esso prospiciente, è subordinata al nullaosta della capitaneria di porto competente.

Art. 32.

(Riserve ed aree entro un parco)

I terreni, i beni e le aree dello Stato, ricadenti entro il perimetro di un parco e di una riserva naturale nazionale o regionale, sono gestiti in conformità ai fini istitutivi del parco o della riserva naturale in cui si trovano e sono soggetti alle loro prescrizioni, senza indennizzo.

La gestione delle riserve naturali dello Stato ricadenti entro il perimetro di un parco nazionale può essere delegata al parco entro i cui confini le riserve stesse si trovano.

L'atto di delega stabilisce i criteri e l'organizzazione generale della gestione, nonché il personale da utilizzare; precisa, inoltre, forme e modalità di controllo da parte del delegante.

TITOLO III

PARCHI E RISERVE NATURALI
D'INTERESSE REGIONALE

Art. 33.

(Istituzione, gestione e modifiche dei confini di un parco di interesse regionale)

I parchi regionali sono istituiti con legge regionale, che ne determina la denominazione, i confini, le finalità, il finanziamento, nonché le modalità della gestione e la struttura e composizione dell'organo direttivo, in seno al quale va assicurata un'adeguata rappresentanza degli enti locali territoriali, in tutto o in parte compresi entro i confini del parco. Dell'organismo di gestione può far parte una rappresentanza del Ministero dell'ecologia.

La legge istitutiva fissa i termini entro i quali va elaborato e approvato il piano del parco. Precisa inoltre i vincoli immediatamente esecutivi cui l'area o parte di essa sono sottoposti.

Per la istituzione e la gestione di parchi che comprendono territori posti in più Regioni queste provvedono d'intesa fra di loro ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Alla modifica dei confini di un parco di interesse regionale si provvede secondo le modalità previste nella legge istitutiva.

Art. 34.

(Piano e regolamento del parco)

Il piano del parco regionale è predisposto e adottato dall'organo di gestione del parco e approvato con legge regionale, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla legge istitutiva.

Il piano dovrà, in particolare, contenere le materie di cui ai commi quinto, sesto e

settimo del precedente articolo 21 e potrà proporre variazioni dei confini del parco, ai sensi del comma ottavo del medesimo articolo 21.

Il piano del parco, tenuto conto dei caratteri e dei valori ambientali delle singole zone, nonché della incidenza sugli stessi delle singole opere o comportamenti, determina i casi e le zone nelle quali è richiesta l'intesa tra ente locale e autorità del parco e quando deve essere richiesto il parere dell'autorità stessa, prima di procedere al rilascio della autorizzazione o concessione comunale.

Entro il territorio di ciascun parco regionale l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità del parco medesimo è disciplinato da un regolamento adottato e approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale.

Art. 35.

(Programma di sviluppo e risorse finanziarie di un parco regionale)

Nel rispetto delle finalità istitutive e dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento, il parco promuove iniziative coordinate con quelle della o delle Regioni e degli enti locali territorialmente interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti.

A tal fine, nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale, predispone un programma economico-sociale e culturale per la promozione delle attività compatibili.

Il programma di cui sopra è finanziato dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli altri organismi interessati attraverso l'adozione di un apposito « accordo di programma », promosso dalla Regione competente.

Si applicano al parco regionale le norme di cui al terzo comma dell'articolo 24 e di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 25.

Art. 36.

(Trasgressioni e sanzioni - Espropriazioni ed indennizzi)

Nei parchi regionali e nelle riserve naturali di interesse regionale si applica quanto previsto dall'articolo 27, intendendosi sostituita la Regione al Ministero dell'ecologia.

Si applicano ai parchi regionali le norme di cui all'articolo 26, intendendosi sostituita, allo Stato ovvero al Ministero dell'ecologia la Regione sul cui territorio è ubicato l'immobile.

Art. 37.

(Istituzione delle riserve naturali di interesse regionale)

Le modalità istitutive delle riserve naturali di interesse regionale sono determinate con legge regionale.

L'atto istitutivo della riserva stabilisce la denominazione, i confini, i caratteri e le finalità della riserva medesima; i vincoli e i divieti relativi; le modalità di gestione affidata agli enti locali territoriali interessati o a organismi nei quali questi abbiano un'adeguata rappresentanza, ovvero a enti e associazioni operanti nel campo della difesa della natura e dell'ambiente.

Per la istituzione e la gestione di riserve su territori posti in più Regioni, queste provvedono d'intesa fra loro, ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Per la istituzione di riserve costiere la Regione provvede, previa intesa col Ministro della marina mercantile. In tali riserve si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 31 della presente legge, intendendosi sostituito l'organismo di gestione, alla Commissione di riserva.

Le riserve naturali di interesse regionale sono, di norma, circondate da una zona di protezione, nella quale l'intervento umano è consentito nella misura in cui non comprometta i caratteri fondamentali della riserva stessa. I limiti di detta zona sono de-

terminati dalla Regione sul cui territorio la riserva si trova, sentite le comunità montane e, per le zone non montane, i comuni territorialmente interessati.

Art. 38.

(Regolamento delle riserve di interesse regionale)

L'organismo di gestione della riserva naturale adotta il regolamento della riserva stessa che, in particolare, disciplina l'esercizio delle attività che interferiscono con le finalità della riserva, per il rispetto dei luoghi e per il miglior perseguimento delle finalità previste nell'atto istitutivo e detta indirizzi in ordine alle attività di ricerca scientifica.

Il regolamento è approvato in conformità a quanto disposto dalla legge regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39.

(Confini dei parchi nazionali esistenti. Adeguamenti alle nuove normative)

I confini dei parchi nazionali esistenti all'entrata in vigore della presente legge sono quelli individuati nelle leggi istitutive dei singoli parchi, con le modifiche successivamente apportate:

per il Parco nazionale d'Abruzzo, con i regi decreti 31 dicembre 1925, n. 2388, e 16 settembre 1926, n. 1679, e con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 14 febbraio 1977;

per il Parco nazionale del Circeo, con i decreti del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975 e 23 gennaio 1979 pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 4 ottobre 1975 e n. 127 del 10 maggio 1979;

per il Parco nazionale dello Stelvio, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 26 settembre 1977;

per il Parco nazionale del Gran Paradiso, con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, e con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1980.

Sono abrogate le norme limitative di cui al quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 503, relative al Parco nazionale della Calabria.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regime giuridico e finanziario dei parchi nazionali esistenti sarà uniformato alle disposizioni della presente legge. A tal fine, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, sentite le Regioni e le comunità montane territorialmente interessate, entro l'anzidetto termine, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria. Il personale in servizio nei parchi nazionali all'entrata in vigore della presente legge, in caso di mutamento istituzionale della gestione, passa, a domanda, nei ruoli del nuovo ente, conservando i livelli funzionali e retributivi acquisiti nei ruoli di provenienza, nonchè l'anzianità maturata ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 40.

(Finanziamento)

Al finanziamento dei Parchi nazionali esistenti e da istituire è destinata la somma complessiva, per il quinquennio 1984-1988, di lire 54 miliardi, intendendosi incluse, nella somma suddetta, le disponibilità recate, a tale scopo, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

La ripartizione annuale della spesa sarà stabilita con la legge finanziaria.

Per la gestione delle riserve naturali dello Stato, ivi comprese quelle costiere, è destinata la somma complessiva, per il quinquennio 1984-1988, di lire 26 miliardi, intendendosi incluse nella somma suddetta le dispo-

nibilità recate, a tale scopo, dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984. La legge finanziaria stabilirà la ripartizione annuale della spesa.

Per il funzionamento del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 e della Scuola di polizia ecologica di cui all'articolo 11 si provvede con le disponibilità di cui allo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del Ministro dell'ecologia.

Agli oneri derivanti dalla presente legge per l'anno 1984, valutati in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo utilizzando l'accantonamento denominato « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.